

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 36

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Ruggeri, Nobili, Caporossi,
Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini

presentata in data 27 febbraio 2026

—————

MISURE DI SOSTEGNO ALLE GIOVANI COPPIE PER L'ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA NEI PICCOLI COMUNI MARCHIGIANI
DELLE AREE INTERNE E DEL CRATERE SISMICO

—————

Art. 1*(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 31 e 42 della Costituzione e dei commi 5 e 7 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo ed economico;
- b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, promuovere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonché dei rapporti intergenerazionali, favorire l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna e tutelare il pieno sviluppo della personalità umana e il benessere di tutti i componenti della famiglia.

2. Al fine di ridurre il disagio abitativo della famiglia nella sua ampia accezione e per far fronte alla riduzione delle politiche di welfare abitativo e per contrastare le sempre maggiori difficoltà economiche nell'acquisto della prima casa, e con l'obiettivo di un riequilibrio territoriale tra la costa e le aree interne, per ridurre lo spopolamento e l'impoverimento di tali aree, la Regione prevede contributi per l'acquisto dell'abitazione principale nei piccoli comuni delle aree interne.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Per giovani coppie si intendono i nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more uxorio o a costituire unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dove almeno uno dei due componenti la coppia non abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

2. La prima casa è l'abitazione che si acquista per la prima volta nella vita nel comune dove la famiglia intende vivere stabilmente.

3. Per i piccoli comuni delle aree interne si intendono i Comuni sotto i 5.000 abitanti che si trovano nell'Area Basso Appennino Pesarese e Anconetano, Area di Macerata, Area di Ascoli Piceno e Area nella Provincia di Fermo e nell'elenco dei Comuni del cratere sismico.

Art. 3*(Misure di sostegno)*

1. La Regione prevede contributi per favorire l'accesso alla prima abitazione alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, o di abitazioni nuove del patrimonio edilizio esistente e disponibile o di abitazioni che necessitano di interventi di ristrutturazioni e sostituzione edilizia diretti a migliorare la qualità urbana ed architettonica, nonché l'efficienza sismica ed energetica, entrambe le soluzioni nell'ottica del risparmio del suolo.

2. Il contributo è devoluto al fine del ripopolamento e della rivitalizzazione dei piccoli comuni delle aree interne e dei comuni del cratere sismico della regione Marche al di sotto dei 5.000 abitanti.

3. Il contributo è assegnato alle coppie con un ISEE non superiore a 50.000,00 euro che decidono di vivere stabilmente, acquistando la prima casa, nei piccoli comuni definiti al comma 2 nella misura di 30.000,00 euro per le abitazioni nuove e 35.000,00 euro per le abitazioni da ristrutturare.

4. La Regione ogni anno pubblica il bando per le giovani coppie di cui a questa legge.

5. Le coppie possono fare domanda entro l'anno successivo dell'atto notarile di acquisto.

6. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri, la data entro la quale scadono le domande annuali e i modelli di richiesta del contributo.

Art. 4*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle giovani coppie che hanno usufruito del contributo;
- b) l'importo totale dei contributi erogati;
- c) l'elenco dei Comuni dove tramite il contributo si sono insediate stabilmente le giovani coppie.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente Commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 300.000,00, da iscrivere a carico della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede:

- a) per l'anno 2026, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;
- b) per l'anno 2027, mediante riduzione di euro 150.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e di euro 150.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 14, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028;
- c) per l'anno 2028, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, lettere a) e b), le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, sono ridotte di euro 300.000,00 nell'annualità 2026 e di euro 150.000,00 nell'annualità 2027.

4. Per effetto del comma 2, lettere b) e c), le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 35/2021, di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 26/2025, riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono ridotte di euro 150.000,00 nell'annualità 2027 e di euro 300.000,00 nell'annualità 2028.

5. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.